

la citata signora risulta inoltre indagata per presunta violazione degli articoli 572, 594, 612, 582, codice penale da parte della Procura presso il Tribunale Ordinario di Roma;

appare quindi incredibile, alla luce dei gravissimi precedenti penali, come sia stato possibile il rilascio della cittadinanza italiana —:

in base a quali criteri, valutazioni e norme di legge le Autorità italiane hanno riconosciuto alla signora Chiriac Mihaela Viorica il diritto di ottenere la cittadinanza italiana, malgrado la sua posizione giudiziaria;

quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza per revocare la concessa cittadinanza italiana e ripristinare nella vicenda i più elementari principi di giustizia, correttezza e rispetto della legge. (4-33896)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

PROCACCI e GARDIOL. — *Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro nazionale n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è ormai da tempo recepita da tutte le regioni che si sono dotate di propria legge regionale;

l'attuazione concreta delle norme per la prevenzione del randagismo demandata alla pubblica amministrazione, non sembra affatto compiersi nello spirito e nelle modalità previste dalla legge dello Stato;

alla disattenzione e all'immobilismo sul penoso fenomeno del randagismo vanno ad aggiungersi anche metodologie violente quali l'uso di armi da fuoco in totale violazione della legge nazionale;

secondo quanto risulta all'interrogante, nel novembre 1992, il responsabile dell'ASL RM/10 firmava un provvedimento (Servizio Igiene Pubblica n. 6680, 18 novembre 1992, in cui si ventilava l'abbattimento mediante arma da fuoco di un piccolo gruppo di 3-5 cani, vaganti all'interno del comprensorio di Villa Pamphili (Roma);

il 4 giugno 1998, il sindaco di Tonengo d'Asti si rese protagonista di un inquietante episodio di soppressione mediante arma da fuoco di due cani, regolarmente tatuati, che si erano allontanati da poche ore dalla casa dei loro proprietari (interrogazione della scrivente n. 4-18470 del 25 giugno 1998);

il quotidiano *La Stampa* del 3 febbraio 2001 ha reso noto l'abbattimento mediante arma da fuoco di nove cani in stato di abbandono nel comune di Mergozzo (Novara), ad opera di agenti di polizia provinciale consegnandone, poi, i corpi inerti all'ASL 14 del Piemonte;

l'esecuzione mediante arma da fuoco era stata richiesta con ordinanza sindacale n. 26/2000 del comune di Mergozzo;

l'ordinanza contestata dalle associazioni animaliste e naturaliste locali, non era stata preceduta né seguita da alcun provvedimento alternativo e dovuto;

l'abbattimento è stato l'ultimo atto di una vicenda che risale a circa due anni fa quando vennero segnalati 3-4 cani randagi che si sono inevitabilmente riprodotti, costituendo in tal modo un gruppo « non controllato » sia sotto il profilo sanitario sia ambientale, così da arrecare inevitabilmente disagi ai cittadini;

se i Ministri non ritengano — nell'ambito delle proprie competenze e alla luce della legge-quadro n. 281 del 1991 e alle relative leggi regionali — di richiamare gli enti della pubblica amministrazione (Comuni ed ASL) ad attivarsi seriamente in materia di prevenzione del randagismo e, tra l'altro, su quanto previsto all'articolo 2

della n. 281 del 1991 (« Controllo demografico mediante sterilizzazione da parte delle ASL »);

se non ritengano di richiamare la pubblica amministrazione al rispetto della legge e a non adottare strumenti sbrigativi e brutali per la soluzione di problematiche peraltro ben normate dai dispositivi di legge;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti in relazione alla vicenda sopra descritta anche al fine di evitare illegittime emulazioni (4-33892)

* * *

AMBIENTE

Interrogazione a risposta scritta:

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recita testualmente « quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo (a) pirene, in atmosfera (...) supera il valore obiettivo di cui al decreto del M.P.A. del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono a livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento;

tale valore obiettivo di 1 nanogrammo per metrocubo d'aria è stato superato nell'anno 2000, raggiungendo 1.7 nanogrammi. Ciò è certificato dai rilevamenti compiuti durante l'anno dalle centraline Arpav, i cui risultati, trasmessi agli uffici comunali preposti, sono in possesso dell'amministrazione comunale di Padova;

avendo l'Arpav effettuate le misurazioni in tutte le tipologie di centraline prescritte dal decreto del M.P.A. del 25 novembre 1994, l'intera città va considerata interessata dal superamento del valore obiettivo di benzo (a) pirene;

il superamento del calore obiettivo della concentrazione media annua del benzo (a) pirene nel 2000 è ancor più grave se si considera che tale superamento è avvenuto anche nel 1999 (1,8 nanogrammi);

il benzopirene è agente cancerogeno, mutageno e teratogeno;

il benzopirene, come gli altri idrocarburi, viene assorbito molto facilmente dalle polveri fini (pm 10) che si formano in fase di combustione. Esse, date le ridotte dimensioni, non vengono fermate dai filtri presenti nel corpo umano, e arrivano direttamente nelle basse vie respiratorie dove, oltre a « intasarle » liberano le sostanze tossiche assorbite. Da qui vengono trasferiti, tramite la circolazione del sangue negli organi vitali, fegato in particolare;

esistono inoltre numerosi dati sperimentali che attestano che tra i vari inquinanti si sviluppano pericolose e in gran parte sconosciute sinergie: sta l'anidride solforosa che il biossido di azoto, per esempio, agiscono con il benzopirene, aumentando il potere mutageno di questo pericoloso idrocarburo;

il superamento del valore obiettivo è ancor più grave se si considera che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'Associazione Legambiente mise in guardia l'amministrazione comunale già il 18 dicembre 2000 con una comunicazione rivolta al sindaco di Padova, attraverso il protocollo generale del comune di Padova;

secondo il D.M.A. 163, 21 aprile 1999, articolo 2, incombe al sindaco la predisposizione, al termine di ogni anno solare, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, del Rapporto sulla Qualità dell'aria e della sua diffusione al pubblico. Questo rapporto, secondo il decreto del Ministero dell'ambiente, è finalizzato ad accertare l'andamento della qualità dell'aria dell'anno appena trascorso, e, nel caso riscontri il superamento su media annua dei limiti previsti di benzo (a) pirene, o benzene, o PM 10, deve indicare